



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
LINGUE E TECNOLOGIE PER LA
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (L-12)**

Sede di FORLÌ
a.a. 2025/26

INDICE

[Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso](#)

[Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio](#)

[Art. 3 Piani di studio](#)

[Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche](#)

[Art. 5 Frequenza e propedeuticità](#)

[Art. 6 Prove di verifica delle attività formative](#)

[Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente](#)

[Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe](#)

[Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere](#)

[Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie](#)

[Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo](#)

[Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale](#)

[Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati](#)

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al Corso di studio è necessario essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono richieste conoscenze lessico-grammaticali e competenze linguistico-comunicative in una lingua straniera (pari al livello B2 del QCER).

La verifica di tali conoscenze e competenze avviene attraverso una prova di ammissione, obbligatoria per tutti i candidati, le cui modalità vengono specificate ogni anno nel bando di ammissione.

Il Corso di studio adotta un numero programmato di studenti a livello locale in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili è reso pubblico ogni anno con il relativo bando di concorso.

Il bando stabilisce annualmente il punteggio minimo per il superamento della prova di ammissione al Corso di Studio.

Agli studenti che siano stati ammessi al Corso con un punteggio inferiore alla votazione minima prevista dal bando di ammissione vengono assegnati gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti dal Regolamento didattico di Ateneo. Tali obblighi formativi vanno colmati entro il primo anno di corso ovvero entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo si considera assolto mediante il superamento di una prova d'esame scritta e/o orale stabilita dal docente responsabile dell'insegnamento oggetto del debito.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti, e comunque entro il primo anno di corso, sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

Sono esonerati dal sostenere la prova di ammissione gli studenti già iscritti al Corso di laurea in Traduzione e interpretazione di trattativa, classe 3 o in Comunicazione interlinguistica applicata, classe 3, attivati dalla SSLMIT ai sensi del DM 509/99, o al Corso di Laurea in Mediazione linguistica interculturale, classe L-12 (attivato ai sensi del DM 270/04) che intendano avvalersi del diritto di OPZIONE al primo, al secondo o al terzo anno del corrispondente corso di laurea in Lingue e Tecnologie per la Comunicazione Interculturale, classe L-12 (attivato ai sensi del DM 270/04).

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

È consentito il passaggio da un curriculum ad un altro entro la chiusura dell'ultima finestra di presentazione di piano di studio per il secondo anno di corso. Un eventuale passaggio di curriculum al terzo anno di corso sarà consentito previa approvazione del Consiglio del Corso di studio o della Commissione delegata competente il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

Art. 3 Piani di studio

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il portale di Ateneo.

Le lingue straniere di studio previste dal regolamento con percorso curriculare completo sono due: una prima e una seconda lingua, a scelta dello studente. Di norma la seconda deve essere scelta al momento della presentazione del piano di studi del primo anno di corso. È consentito il cambio della seconda lingua straniera che deve essere effettuato, di norma, entro il 31 dicembre del primo anno di corso dandone comunicazione al Consiglio di Corso di studio o alla Commissione delegata competente che valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

È consentita la sostituzione della prima con la seconda lingua alla conclusione dell'attività didattica del primo anno di corso previo superamento del test d'ingresso previsto per l'a.a. successivo.

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Le lezioni frontali sono svolte dai docenti titolari dei singoli insegnamenti e possono prevedere, nel rispetto dei termini contrattuali, laddove siano previsti, la compresenza di tutor o di altri collaboratori. Le esercitazioni linguistiche complementari alla didattica frontale possono essere svolte in aula o in laboratorio da collaboratori ed esperti linguistici, sotto la guida e la responsabilità dei docenti titolari degli insegnamenti linguistici, che coordinano tali attività.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite le guide web.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative nella tipologia A SCELTA uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle che il Corso di studio individua annualmente e rende note tramite il Portale di Ateneo. Per questa tipologia di attività formative lo studente può altresì scegliere uno o più insegnamenti/attività formative tra quelli attivati dall'Ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

La quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare e relativi ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte nella stessa lingua direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio o la Commissione delegata competente può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio o dalla Commissione delegata competente sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio o la Commissione delegata competente può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il tirocinio viene di norma svolto presso strutture esterne all'Ateneo, tuttavia il Corso di studio non intende escludere la possibilità che venga effettuato presso strutture interne all'Ateneo come attività sostitutiva riconosciuta.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università, secondo la normativa vigente, in particolare nei seguenti casi:

- a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
- b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio o dalle Commissioni delegate competenti tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;

- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale verifica l'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze previste dal Corso di studio, tramite la predisposizione di un elaborato scritto (relativo alla realizzazione di un progetto di tipologia compilativa o sperimentale, coerente con gli obiettivi del corso di studio) sviluppato sotto la guida di un docente relatore. Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

Il Corso di studio prevede la valutazione degli elaborati della prova finale da parte di un'apposita commissione che attribuisce il punteggio finale di laurea. Le modalità di realizzazione e presentazione dell'elaborato scritto, gli obiettivi di apprendimento, i criteri di valutazione e le regole per l'attribuzione del voto sono indicati nello specifico regolamento pubblicato sul sito web. Si prevede la proclamazione collettiva dei laureati.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 [e successive modifiche e integrazioni](#).